

CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA DEL DISTRETTO DI CDA DI FIRENZE – ARTT. 63 E SS. D. LGS. 150/2022. LINEE ESSENZIALI CO-PROGETTAZIONE.

[Oggetto] Il presente procedimento di co-progettazione ha per oggetto la definizione congiunta di un progetto e la conseguente realizzazione e gestione del Centro per la giustizia riparativa del distretto di CDA di Firenze.

Il Centro per la giustizia riparativa è la struttura pubblica, istituita presso il Comune di Firenze, cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 42 e ss. D. Lgs. 150/2022 e dei contenuti del Protocollo d'intesa per l'istituzione del Centro per la giustizia riparativa nel distretto di Corte d'appello di Firenze.

[Obiettivo] L'obiettivo sotteso alla istituzione del Centro per la giustizia riparativa è lo sviluppo e il consolidamento dei servizi per la giustizia riparativa sul territorio distrettuale, quali insieme di attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa, con piena salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni definiti nell'Intesa, ai sensi dell'art. 62 D. Lgs. 150/2022, sui livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa (LEP) sancita in Conferenza Unificata, nella seduta straordinaria del 4/07/2024, rep. Atti n. 81/CU.

[Contenuti del progetto] In sede di co-progettazione, il Comune di Firenze e l'ETS definiscono un progetto che, al fine di realizzare un servizio quanto più possibile aderente alle esigenze e ai bisogni della vittima del reato, della persona indicata come autore dell'offesa e di altri soggetti appartenenti alla comunità comunque coinvolti, è sempre suscettibile di rimodulazione e riformulazione.

Il Comune di Firenze e l'ETS redigono un progetto che si conforma pienamente ai contenuti del D. Lgs. 150/2022, del Protocollo d'intesa per l'istituzione del Centro per la giustizia riparativa nel distretto di Corte d'appello di Firenze nonché dell'Intesa, ai sensi dell'art. 62 D. Lgs. 150/2022, sui livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa (LEP) sancita in Conferenza Unificata, nella seduta straordinaria del 4/07/2024, rep. Atti n. 81/CU. Tali documenti, materialmente allegati alle presenti linee essenziali, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il progetto che le parti definiscono congiuntamente deve, altresì, specificatamente illustrare:

- le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa
- le modalità con cui è garantita ai partecipanti l'assistenza per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito riparativo simbolico del programma;
- le modalità con cui è garantita l'assistenza dei difensori della persona indicata come autore dell'offesa e come vittima del reato per la definizione degli accordi relativi all'esito riparativo materiale del programma;
- l'organizzazione della dotazione minima di personale (mediatori esperti; traduttori).

[Convenzione] A seguito della chiusura del procedimento, è stipulata una convenzione con cui viene costituito il partenariato con l'Amministrazione e vengono regolamentati i reciproci rapporti per la durata del partenariato stesso.

[Requisiti e controlli] Resta inteso che, ai fini della co-progettazione e della stipula della convenzione, l'ente del terzo settore deve essere in possesso dei requisiti necessari per essere parte di contratti con la Pubblica amministrazione. La convenzione prevede espressamente l'estensione degli obblighi previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013 per quanto compatibili, in capo ai dipendenti, volontari e personale a qualunque titolo impiegato nella gestione del Centro per la giustizia riparativa.

La convenzione recepisce, in ogni caso, eventuali rimodulazioni del progetto conseguenti a modifiche del contesto di riferimento in termini di fabbisogno, risorse e/o modalità operative, previa riapertura dell'attività di co-progettazione.

[Durata e proroga] La durata della attività inerenti il progetto è pari a 12 mesi con decorrenza dal giorno di effettivo avvio delle attività e comunicazione dell'istituzione e attivazione del Centro per la giustizia riparativa al Ministero della Giustizia. Sono fatte salve diverse disposizioni del Comune di Firenze.

Ferma restando l'esigenza di dare continuità all'attività del Centro, il Comune di Firenze si riserva di disporre la proroga della presente convenzione, previa adozione di espressa determinazione, per una durata massima pari a quella del finanziamento eventualmente concesso dal Ministero della Giustizia.

In ogni caso, con congruo anticipo rispetto alla scadenza e, comunque, in modo tale da assicurare continuità all'attività del Centro per la giustizia riparativa, qualora vi siano ulteriori soggetti aventi i requisiti e le caratteristiche prescritte dal D. Lgs. 150/2022, il Comune di Firenze si riserva di allargare la co-progettazione e/o riaprire il confronto comparativo tra i predetti soggetti.

[Sede] Conformemente all'art. 4 comma 1 del Protocollo dell'intesa, l'Amministrazione intende mettere a disposizione un immobile di proprietà comunale situato in Firenze, via del Giardino della Bizzaria, angolo con via Torre degli Agli. La messa a disposizione di tale immobile è sospensivamente condizionata all'adozione dei formali provvedimenti di spettanza dell'ente Casa spa nonché della competente Direzione Patrimonio immobiliare del Comune di Firenze.

Le utenze, pulizie, oneri condominiali, assicurazioni e manutenzione ordinaria, secondo il piano dettagliato degli interventi di manutenzione fornito dall'Amministrazione, sono in capo all'ente del terzo settore.

[Risorse finanziarie, rimborso e spese ammissibili] Le risorse previste per la realizzazione del servizio sono, per la prima annualità, € 224.000,00.

La convenzione prevede esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'ente del terzo settore. Gli importi erogati dall'Amministrazione agli enti del terzo settore si configurano come contributi riconducibili all'art. 12 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, e pertanto possono essere erogati solo a titolo di rimborso fuori campo IVA ex art. 2, comma 3, lett. a) d.PR 633/1972.

Le spese ammissibili a rimborso sono quelle strettamente connesse e necessarie al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2 del presente avviso.

Le spese ammissibili rientrano nelle categorie di seguito indicate:

1. Spese per il personale impiegato;
2. Spese per i destinatari delle attività;
3. Spese per noleggio dei beni e servizi.
4. Spese generali (incluse utenze, pulizie, oneri condominiali e oneri di manutenzione ordinaria).

Il Comune di Firenze si riserva di mettere a disposizione eventuali ulteriori risorse a copertura di eventuali maggiori oneri derivanti dall'avvio e dall'esecuzione del progetto.

All'ETS è richiesta una compartecipazione economica diretta ovvero indiretta, quali risorse finanziarie, beni strumentali, risorse umane. Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata da volontari, questo potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale il cui ambito di applicazione sia omogeneo rispetto all'attività oggetto di co-progettazione, tuttavia – beninteso – senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.

L'erogazione del contributo da parte dell'Amministrazione avviene secondo le seguenti fasi:

1) erogazione a titolo di anticipo di una quota pari al 30% dell'importo del finanziamento attribuito dal Ministero della Giustizia, previa presentazione di formale richiesta dell'ente del terzo settore all'Amministrazione;

2) erogazione di successive quote di finanziamento in misura pari al 30%, a seguito di rendicontazione di almeno il 75% dell'anticipo o quota previamente ricevuta, fino a un massimo del 90% del finanziamento assegnato dal Ministero della Giustizia;

3) saldo finale nella misura dovuta, comunque non superiore al residuo 10% del finanziamento, a seguito di verifiche amministrativo-contabili effettuate dall'Amministrazione.

Resta ferma, per ciascuna delle fasi sopra indicate, la rendicontazione delle spese effettuate e l'obbligo di restituire le somme corrisposte in eccedenza rispetto ai costi effettivamente sostenuti e rendicontati ovvero ai costi non ammessi a rendicontazione.

[Modalità di rimborso e rendicontazione] L'ente del terzo settore presenta domanda di rimborso delle spese tramite invio di nota di debito o fattura elettronica fuori campo IVA.

Nella domanda di rimborso deve essere indicato il CIG assunto dall'Amministrazione a fini di mera tracciabilità.

Alla nota di debito/fattura elettronica occorre, altresì, allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le spese sostenute sono riconducibili alla procedura in questione e l'assenza di violazioni del principio generale di divieto di doppio finanziamento.

L'ente del terzo settore presenta domanda di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa rendicontazione delle attività realizzate nel trimestre di riferimento.

La rendicontazione è documentata tramite idonei giustificativi di spesa analitici e debitamente quietanzati.

I giustificativi di spesa allegati alla nota di debito devono essere inviati all'indirizzo PEC: direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it con il seguente oggetto "Servizio sociale amministrativo – Nota di debito "Centro per la Giustizia riparativa"".

Le spese ammesse sono liquidate dai competenti uffici del Comune di Firenze.

L'Ente del terzo settore trasmette all'Amministrazione, entro il 31 dicembre, una proposta di relazione dettagliata sull'attività svolta dal Centro, sull'utilizzo delle risorse, sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e sui risultati conseguiti.

[Trattamento dei dati personali] I dati personali forniti dall'ETS sono trattati conformemente a quanto previsto agli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

[Pubblicità] La documentazione relativa alla presente procedura è pubblicata sul profilo del committente del Comune di Firenze, sezione "Manifestazioni di interesse", in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013.

[Responsabile del procedimento] Il responsabile del procedimento ex art. 5 L. 241/1990 è il dirigente del Servizio sociale amministrativo del Comune di Firenze, dott. Raffaele Uccello (raffaele.uccello@comune.fi.it; 055 276 7426).

Eventuali e successive variazioni del responsabile del procedimento sono comunicate con modalità tali da assicurare adeguata pubblicità.